



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Polizia Locale

Responsabile: Desogus Giorgio

DETERMINAZIONE N. 1052

in data 24/08/2026

OGGETTO:

Accertamento entrate derivanti da violazioni al Codice della strada dal 01.04.2026 al 30.06.2026

ORIGINALE

Premesso che l'articolo 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 285 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Codice.

Rilevato che i proventi derivanti dal Codice della strada sono incamerati in bilancio sul capitolo di entrata 1250/20 "Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S." e nel capitolo di entrata 1111/00 "Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. - art. 142 C.d.S. ".

Visto l'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118 del 2011 e, in particolare, il principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.1, in base al quale: *"L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:*

- a) la ragione del credito;*
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- d) l'ammontare del credito;*
- e) la relativa scadenza;*

l'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati e attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione".

Verificato che

- sulla base dei principi di contabilità applicata alla contabilità finanziaria (ex D.LGS. n. 118/2011), con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione al Codice della Strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale;
- nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al Codice della Strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.);
- per tali entrate sopra citate è escluso il cosiddetto accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Evidenziato che l'accertamento delle sanzioni al Codice della Strada avviene nel seguente modo:

- alla data di notifica del verbale, in quanto la stessa unitamente alla contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Rilevato che qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

Si da atto che, a differenza di quanto avveniva in precedenza, gli incassi attuali relativi ai preavvisi di violazione al C.d.S. sono effettuati tramite la piattaforma PagoPa e pertanto i flussi di rendicontazione resi disponibili non riportano i dati anagrafici del versante, ma esclusivamente gli elementi identificativi del pagamento (IUV – targa del veicolo – importo);

Si evidenzia che:

- la presente modalità di accertamento per cassa risulta conforme ai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, al principio della competenza finanziaria potenziata, che consente la registrazione dell'entrata sulla base dell'effettivo incasso, nonché alle linee guida relative all'utilizzo della piattaforma PagoPA, che garantiscono la tracciabilità e la certezza dei flussi finanziari;
- in coerenza con gli orientamenti della Corte dei conti in materia di accertamento delle entrate degli Enti Locali, secondo cui la regolarità contabile è assicurata dalla certezza, determinabilità e tracciabilità del credito, anche in assenza dell'immediata identificazione nominativa del debitore nei flussi di incasso, la mancata indicazione dei nominativi nel prospetto non pregiudica la corretta imputazione contabile dell'entrata né la sua riconducibilità alle specifiche violazioni accertate.

Visto il principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.6, lettera a), dello stesso Allegato 4/2, in base al quale: *“la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie”*. Dunque, per le entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada la scadenza del credito coincide con l'esigibilità dello stesso; a sua volta, ai sensi dell'Esempio numero 4 dello stesso Allegato 4/2, di seguito richiamato, l'obbligazione diventa esigibile alla data della notifica o della contestazione immediata del verbale (o dell'atto in cui è quantificato l'importo della sanzione). Pertanto la notifica o contestazione del verbale (o dell'atto in cui è quantificato l'importo della sanzione) determina sia l'esigibilità sia la scadenza del credito.

Dato che lo stesso Esempio numero 4 citato, in tema di vincolo di destinazione delle predette san-

zioni recita: *“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50 per cento prevista dall'articolo 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del Codice della Strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”.*

Considerata l'opportunità introdotta dall'art. 202 del Codice della Strada che ammette la possibilità di pagare l'importo per le violazioni al Codice della Strada in determinate condizioni con una riduzione del 30%. I termini per usufruire di questa agevolazione sono di 5 giorni dalla contestazione sul posto (verbale consegnato al trasgressore direttamente dall'agente accertatore) o notifica del verbale.

Considerato che:

- a) al trasgressore è ammesso il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme e se effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
- b) in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, la sanzione sarà pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza – ingiunzione;
- c) in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate in termini temporali e importi che possono essere diversi.

Visto il prospetto riepilogativo elaborato dall'Ufficio Verbali in seno al Comando Polizia Locale, in relazione agli incassi affluiti nel Conto Corrente Postale numero 15475098, cui fanno riferimento anche le sanzioni al C.d.S..

Considerato altresì che il personale dell'Ufficio Verbali del Comando Polizia Locale operando un costante e continuo monitoraggio degli accertamenti delle sanzioni alle violazioni al C.d.S., ha provveduto a verificare gli incassi a partire dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 2026 , **accertando la complessiva somma di Euro 12.511,70 da inserire nel Bilancio 2026**, secondo quanto di seguito specificato:

- euro 12.511,70 relative ai versamenti per cassa affluiti nel conto corrente postale numero 15475098 e riferite a verbali pagati in assenza di notifica di cui agli estratti conto riferiti al periodo 01 aprile 2026 - 30 giugno 2026 (cap. entrata 1250/20).

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario al fine di dare conto dell'accertamento delle entrate relative alle sanzioni al Codice della Strada elevate nel periodo dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 2026.

Visto l'articolo 179 del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale: *"l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza"*.

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267 del 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.02.2026 – DUP 2026-2028 (art. 170 c. 1 D.Lgs 267/2000).

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2026 di approvazione del Bilancio Finanziario 2026-2028.

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 05.03.2026 numero 40 "Approvazione del piano esecutivo di gestione – PEG 2026-2028 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori" (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000).

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 30.04.2026 n. 76 di approvazione del PIAO 2026-2028 Piano Integrato di attività e organizzazione.

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07.07.2023 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Polizia Locale.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126 del 2014.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di accertare la complessiva somma di **Euro 12.511,70** da inserire nel Bilancio 2026, secondo quanto di seguito specificato:

- euro 12.511,70 relative ai versamenti per cassa affluiti nel conto corrente postale numero 15475098 e riferite a verbali pagati in assenza di notifica di cui agli estratti conto riferiti al periodo 01 aprile 2026 - 30 giugno 2026 (cap. entrata 1250/20).

- 3)** di incassare la somma di **Euro 12.511,70** sul capitolo entrata 1250/20 "Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. " Bilancio 2026;
- 4)** di allegare, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.1 dell'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118 del 2011, i prospetti riepilogativi riferiti ai dati contabili;
- 5)** di attestare che gli atti originali sono custoditi presso l'Ufficio Verbali del Comando Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Magg. Giorgio Desogus